



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

Piazza Montrigu de Reos, n. 16

DETERMINAZIONE	
N° 45	Del 06/05/2024

REG. GEN.	
N° 233	Del 06/05/2024

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto:	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE IN COPROGETTAZIONE DEL CENTRO DIURNO E LA CONTESTUALE GESTIONE DELLA COMUNITÁ ALLOGGIO E INTEGRATA PER ANZIANI AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.MM. E II. E DELLA L. 328/2000. APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVA MODULISTICA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 12/11/2021 avente ad oggetto “Assunzione da parte del Sindaco dell’incarico di titolare di posizione organizzativa Area Amministrativa con decorrenza dal 12.11.2021 e fino al termine della legislatura 2021-2026”;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»;
- La legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
- La legge 06/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. Legge Anticorruzione);

VISTI:

- Lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 07/10/1991 e n. 4 dl 31/01/1992;
- Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2011;
- Il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2013;

- Il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sotto soglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017;
- Il regolamento di contabilità armonizzata e del servizio economato, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.11/2017;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 17.09.2013;
- Il Patto di Integrità del Comune di Scano di Montiferro adottato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata legge *Anticorruzione* n. 190/2012 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 24.05.2016;
- Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2024-2025 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 6 del 04/04/2023;
- La deliberazione della GC n. 36 del 11.05.2022 di approvazione del PEG 2022-2024;
- Il bilancio triennale di previsione 2023-2024-2025 e i relativi allegati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/04/2023;

PREMESSO CHE il Comune di Scano di Montiferro intende esperire una procedura di coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore per la gestione della Comunità alloggio, Comunità integrata, e la gestione del Servizio mensa per utenti esterni degli anziani, e l'attivazione del servizio di Cento Diurno, situata in Via A. Cadau n. 11, al fine di promuovere delle attività socializzanti e soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale degli anziani.

RICHIAMATA, la Legge Regionale n. 328/2000 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune tipologie di disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni degli enti di patronato e di altri soggetti privati, e più nello specifico:

- L'art. 1, co.1, il quale esplica: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- L'art. 1, co. 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- L'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- L'art. 6, co. 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

RICHIAMATA, altresì, la Legge Regionale n. 23/2005 recante “*Sistema integrato dei Servizi alla persona*”, secondo la quale il Comune si inserisce in un sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore degli anziani, per assicurare degli interventi a carattere territoriale per sostenere le famiglie e l’integrazione sociale;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 22 della Legge Regionale n. 23/2005, che intende promuovere il ricorso alla coprogettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;

VISTI:

- L’art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 recante “*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*”, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono pertanto indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- Il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (*c.d. Codice del Terzo Settore*), il quale, nell’ambito del TITOLO VII intitolato “*dei rapporti con gli enti pubblici*”, prevede all’art. 55 che: “*In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241*”;
- L’art. 119, D. Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell’art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- L’art. 11 co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all’interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all’interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
- Le “*Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali*” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20.01.2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e le linee guida ANAC n. 17 che hanno dettagliato gli istituti giuridici di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e ribadito che i rapporti giuridici non sinallagmatici debbano essere ricondotti al Titolo VII del Codice del Terzo settore, in quanto estranei alle logiche competitive;
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la coprogettazione come “*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost.*”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a

quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria.

La stessa Corte ha affermato che la procedura *“non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”*;

- Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (*Codice del terzo settore*), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

ATTESO CHE, la coprogettazione di cui alle Linee guida ANAC e all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

1. Ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
2. Fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
3. Non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
4. Si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

CONSIDERATO il D. Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, rubricato *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, recante *“Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore”*, il quale recita *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli Enti del Terzo Settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*;

ATTESO CHE l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 disciplina i Rapporti con gli Enti del Terzo Settore, l'Ente Locale può apprestare dei modelli organizzativi di co-amministrazione e di coprogettazione, privi di rapporti sinallagmatici e fondati essenzialmente sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore. La coprogettazione, in tal senso, intende apportare benefici alla collettività in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi;

RICHIAMATO il *“Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023”* approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce, all'art. 5, co. 6, *“Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore”* e, in particolare, stabilisce *“di garantire un coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo*

Settore attraverso forme di programmazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare”;

CONSIDERATO CHE:

- Il Consiglio comunale con Deliberazione n. 6 del 31/01/2024 ha approvato il regolamento per la disciplina della coprogettazione fra amministrazione comunale, Enti del Terzo Settore e associazioni di volontariato, finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di coprogettazione in materia di politiche sociali e culturali.
- Il Consiglio comunale con successiva Deliberazione n. 22 del 29/02/2024 ha impartito gli indirizzi per l'attivazione di un percorso di coprogettazione per la gestione della Comunità alloggio, Comunità integrata, Centro diurno per anziani e gestione del Servizio mensa per utenti esterni.

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il Dott. A.S. Giovanni Michele Migali

VISTO l'avviso relativo alla manifestazione di interesse e il modulo di domanda e ritenuto necessario approvarli.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI APPROVARE l'avviso relativo alla manifestazione d'interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'attivazione in coprogettazione del centro diurno e la contestuale gestione della comunità alloggio e integrata per anziani ai sensi della L. 241/1990, dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e ss.mm. e ii. e della l. 328/2000 che si allega alla presente.

DI APPROVARE, altresì, la scheda prestazioni servizi e il modulo di domanda, allegati alla presente.

DI ATTESTARE CHE:

1. Verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
2. Il sottoscritto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
3. Il sottoscritto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

4. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del tuel 267/00, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

Scano di Montiferro, sei maggio duemilaventiquattro.

Si dichiara la regolarità del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Giovanni Michele Migali

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Antonio Flore

